



Atto di
Consiglio

Salute Sport e Città Sana

P.G. N.: 65091/2012

N. O.d.G.: 149/2012

N. Archivio: 14

Data Seduta Giunta : 20/03/2012

Data Seduta Consiglio : 02/04/2012

Data Pubblicazione : 05/04/2012

Data Esecutività : 02/04/2012

Immediatamente Esecutivo

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA LOCALE APPROVATO CON ATTO DEL COMMISSARIO PG .N. 83571/2011.

Delibera senza parere contabile
- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che

- con atto del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale P.G n. 83571 prog 148/2011 esecutivo dal 30/04/2011 sono state approvate le modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria locale;

considerato che

- con delibera P.G. N. 252389/2011 del 28/11/2011 il Consiglio ha approvato la costituzione di una societa' mista per la gestione dei servizi cimiteriali e funerari, con selezione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica, previa acquisizione della societa' hera servizi cimiteriali s.r.l.;

- la gara per la selezione di un socio privato per la gestione dei servizi cimiteriali è attualmente in corso;

- all'interno del cimitero di Borgo Panigale è stato realizzato un nuovo impianto di cremazione che consentirà di soddisfare una domanda superiore a quella attualmente generata dalla sola città di Bologna e che, pertanto, si ritiene opportuno incentivare il servizio di cremazioni presso l'impianto di Bologna rivolgendo l'offerta anche al territorio extra-comunale;

- il regolamento di polizia mortuaria prevede che "per ogni trasporto di cadavere eseguito nell'ambito del territorio comunale o proveniente da altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune";

- tali diritti fissi sono attualmente versati dal Comune alla società concessionaria del servizio, HERA SpA, come previsto dal contratto di servizio e non costituiscono un'entrata netta del bilancio comunale;

- il regolamento citato prevede inoltre che le tariffe dei servizi di cremazione siano stabilite dall'Amministrazione comunale ed adeguate annualmente all'andamento dell'indice dei prezzi, , art 7 comma 3 quater;

- la formulazione adottata nel regolamento di polizia mortuaria non prevede esplicitamente che le tariffe applicate dal soggetto gestore possano essere inferiori a quelle stabilite dall'Amministrazione;

ritenuto che

- la riscossione dei diritti fissi di trasporto per i defunti provenienti da fuori Comune, destinati alla cremazione e le cui ceneri siano destinate a sepoltura fuori Comune, costituisca per i cittadini di altri comuni un disincentivo alla cremazione delle salme presso il nuovo impianto crematorio di Bologna e possa, pertanto, ostacolare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della struttura;
- l'imposizione di una tariffa minima al soggetto gestore del servizio di cremazione costituisca un freno alla concorrenzialità dell'impianto nei confronti di impianti di altri comuni;
- l'eliminazione dei diritti fissi di trasporto per i defunti provenienti da fuori Comune, destinati alla cremazione e le cui ceneri siano destinate a sepoltura fuori Comune e la possibilità di applicare tariffe per la cremazione inferiori a quelle indicate dall'Amministrazione possa migliorare la convenienza economica della gestione del servizio senza oneri per l'Amministrazione e meglio soddisfare le esigenze dell'utenza ;

ravvisata, pertanto, l'esigenza di modificare l'art. 8 comma 5 in modo da eliminare i diritti di ingresso per i defunti provenienti da fuori Comune, destinati alla cremazione e le cui ceneri siano destinate a sepoltura fuori Comune ;

ritenuto, inoltre, opportuno precisare che le tariffe dei servizi di cremazione determinate come da art. 6 comma 3 quater sono da considerarsi come tariffe massime applicabili;

Visti

- gli artt. 118-123 del Regolamento comunale di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Sport, Salute e Città Sana;

Richiamato il 2° comma dell'art. 42 T.U.E.L.

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione alle finalità dell'atto;

Su proposta del Settore Sport, Salute e Città Sana, congiuntamente al Dipartimento Benessere di Comunità;

DELIBERA

di approvare le modifiche del regolamento di polizia mortuaria locale , di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento ;

di dare atto che il testo del regolamento , integrato e coordinato con le modifiche di cui sopra, è riportato nell'allegato B, in atti al presente provvedimento;

di prevedere che le modifiche entrino in vigore a far data dall'esecutività della presente deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00 al fine di dare immediata attuazione alle finalità dell'atto.

Il Capo Dipartimento
Eno Quarnolo



Il Direttore del Settore
Lorenzo Occhionero



Documenti allegati (parte integrante):



allegato A novella di modifica reg polizia mortuaria.pdf

Documenti in atti :



modifica reg. polizia mortuaria_testo consolidato.doc